



Le pillole di Legal Corner

11/07/2018

MEDICO MEDICINA GENERALE

QUESITO: UN DATORE DI LAVORO SI È LAMENTATO CON IL MIO ORDINE PROFESSIONALE DELLA CONGRUITÀ DELLA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA DI UN LAVORATORE. DEVO RISPONDERE ALL'ORDINE PROFESSIONALE E POSSO MOSTRARE IN SEDE DI AUDIZIONE LA SCHEDA SANITARIA DEL PAZIENTE?

La domanda chiede la risposta a due problemi:

a) Obbligo di risposta all'Ordine Professionale

L' Art. 64 del codice di deontologia medica impone al medico di collaborare con il proprio Ordine nell'espletamento delle funzioni e dei compiti ad esso attribuiti quindi anche a quelli disciplinari. Rispondere all'Ordine è sempre opportuno.

b) Non è invece necessario fornire schede mediche o informazioni sullo stato di salute del paziente in quando coperto dal segreto professionale.

Il garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato alcuni medici e strutture, per l'avvenuta comunicazione di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute di un paziente al suo datore di lavoro.

Nel rilevare l'illecito trattamento e avviare il connesso procedimento sanzionatorio, è stato **ribadito che la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede che gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari possano, nel perseguimento delle finalità di cura della salute, comunicare al solo interessato le informazioni relative al suo stato di salute** (art. 84 del Codice dlgs 196/2003 - il cui contenuto si reputa conforme anche al Regolamento Europeo 679/2016).

Con specifico riguardo al trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute dei lavoratori, è stato inoltre evidenziato che la sussistenza di specifici obblighi normativi nei riguardi del lavoratore, per consentire al datore di lavoro di verificare le sue reali condizioni di salute nelle forme di legge, giustifica che, per motivare l'assenza, venga fornita all'amministrazione di appartenenza apposita documentazione consistente in un certificato medico contenente la sola indicazione dell'inizio e della durata presunta dell'infermità (prognosi). In assenza di speciali disposizioni di natura normativa, che dispongano diversamente per specifiche figure professionali, il datore di lavoro pubblico o privato non è pertanto legittimato a raccogliere certificazioni mediche contenenti anche l'indicazione della diagnosi .



IL CERTIFICATO DI MALATTIA- RESPONSABILITA' DEL MEDICO

Il certificato di malattia e': «**l'attestazione scritta di un fatto di natura tecnica destinata a provare la verità di fatti direttamente rilevabili dal medico curante nell'esercizio della professione, che attesti l'incapacità temporanea al lavoro**, con l'indicazione della diagnosi e della prognosi, di cui all'articolo 2, comma 1, decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33».

Appare utile ricordare che la giurisprudenza consolidata della Corte di legittimità penale afferma che «risponde di falso ideologico il medico che attesti una malattia senza aver compiuto la visita, anche se di essa non abbia fatto esplicita menzione nel certificato» (Corte di Cassazione V sezione penale 29 gennaio 2008, n. 4451).

L'emissione di certificati falsi comporta anche l'obbligo di rimborsare allo Stato ed eventuali terzi danneggiati il danno subito.

